

Nell'altro capitolo (il 39^o) appare un ufficiale dei campi che ebbe lunga vita nel tempo: il camparo. Nella sua nomina pare si estrinsechi una delle competenze degli otto membri del consiglio del comune di Stradella, di cui però null'altro di certo si sa se non che non può riunirsi senza il beneplacito del vescovo.

I compiti del camparo sono quelli universalmente ripetuti; cioè di vigilare «iuste et legaliter» su tutto quanto è affidato alla sua custodia, esercitando il suo ufficio «bona fide et sine fraude». Ha l'onere di individuare i «dampnificantes» e di denunciarli «nominatim» alla massima autorità «per dominum episcopum constituta», il rettore. Se, o nello stesso giorno o entro tre giorni, non sarà in grado di fare ciò, sarà egli stesso tenuto «emendare dampnum dampnificator». Anche gli «~~estimatori~~» de regimine potestatis Papiae» vogliono che ogni anno si elegga un camparo per «quaecumque communia... territorii et districtus Papiae», ma non v'è nessuna chiamata in correità del camparo con l'ignoto autore del danno²⁸, né si pongono termini a denunciare i «dammum dantes». Ovvio che in un comune rurale non ci si dilunghi, come si fa a Pavia, ad elencare i beni («terras, campos, vineas, boscos et possessiones») su cui egli, il camparo, dovrà vigilare, perché a Stradella avrà occhi per la totalità dei beni locali.

Per la «multitudo bestiarum», che abbiano visto impensierite il legislatore a tal punto da farlo ritornare su fresche disposizioni statutarie aggravandone le pene per i danni che facevano in campi sia aperti che difesi da non invalicabili siepi, il «dominus loci» ordina (cap. 64) che esse siano tenute al chiuso di notte «congluminatas et vinculatas». Inoltre, ossessionato dai guai che le torme d'animali recavano ai beni dei paesani, consente che la bestia sorpresa «sine custodia» venga condotta dal giudice o dai consoli, ovvero, pur avendo ripetuto il divieto all'autogiusstizia («nec accipere rationem a se ipso nec ius sibi dicere»), consente (cap. 65), sempre se colta... in flagranza, di ucciderla. In tal caso il «dominus loci» esime dalla multa (che è il riconoscimento della potestà signorile, e di lei sola, a far giustizia), ma impone un duplice risarcimento, equamente distribuito fra le due parti per il ristabilimento dell'equilibrio patrimoniale, che il danno, da un lato, e l'uccisione, dall'altro, avevano sconvolto.

Infine, contro ogni turbativa del tranquillo possesso di un bene, si interviene (cap. 55) a favore di chi ne ha sofferto lo spoglio reintegrandolo nel suo diritto e, per giunta, privando di ogni pretesa, legittima o no, chi «sua audacia vel temeraria presumptione occupaverit possessionem

alterius». Si intende qui configurato quel tentativo di surrettizia dilatazione di un diritto che si ha in compartecipazione con un altro («perdat ius suum si quid habebat... in possessione»), sopraffazione che, in periodi inquieti quali erano quelli dell'inizio del Quattrocento, poteva divenire endemica con gravi conseguenze di litigiosità e turbamenti sociali. È appunto ciò contro cui si muove il «dominus loci» imponendo una solidarietà che sia garanzia di sicurezza per gli uomini e per le cose. Si fa obbligo, infatti (cap. 44) a chiunque sia in grado di portare aiuto, di accorrere, anche armato, in soccorso di chi viene minacciato da forense o estraneo di quella terra. È una sollecitazione di uno spirito comunitativo che vuole concordi tutti i membri della società paesana a reagire contro gli attacchi alle persone, così come al segnale di allarme si pretende si precipitino a portare il necessario soccorso. E sarà il camparo, supposto sempre vigile a sorvegliare i beni di tutti, e saranno i decani, posti a capo di quei minuscoli gruppi in cui si scompone la popolazione rurale per una più agile e capillare amministrazione oltre che per una più pronta difesa, a eccitare quello spirito associativo che, di fronte al pericolo, rende più compatta la comunità paesana. Non va dimenticato che in Lombardia si girava quel «salvamentum loci» che associava tutti in una mutua solenne promessa di reciproco aiuto a difesa della proprietà.

Contrastrà con questo spirito collaborativo quanto riproduce il tragico quotidiano, quando il podestà viene sollecitato ad intervenire per proteggere chi è stato minacciato nella persona e nelle cose, e con una pesante multa e con una idonea cauzione, a garanzia di ripacificazione, cerca di far riaffiorare lo spirito di solidarietà. Sentimento cui certo non si ispira colui che ospita un ladro, un omicida, un adultero, cioè un individuo «infamia notatus» perché, appunto, autore di «crimina graviora». Il legislatore, coinvolgendolo in una corresponsabilità per eventuale fatto criminoso, «quod occasione predicta acciderit», lo aggrava del risarcimento del danno trovandone la giustificazione nell'averlo «scienter» (o come più precisamente si esprimono gli statuti pavesi, «dolose et malitiose») ospitato (cap. 49). Su uno dei predetti «crimina graviora», il furto, il nostro statuto fa, in svariate occasioni, ritorno a palese testimonianza di come tale reato contro il patrimonio si fosse tenacemente insinuato in quella società. Ciò giustifica la severità con cui i reati contro la proprietà vengono generalmente puniti, sia con una sanzione pecuniaria che morale (l'esposizione alla berlina, nel nostro statuto, e l'incatenamento a Pavia). E anche qui (cap. 71), spinto dalla contingente situazione politica, più volte menzionata, ha mostrato durezza nel reprimere quello

che (lo si è detto) era una frequente ragione di turbamento della pace pubblica. Al recidivo viene prolungata l'esposizione al pubblico scerno, mentre al delinquente professionale (qui definito "publicus et famosus latro") vengono comminate le sanzioni del diritto comune, contemplate anche la pena capitale. Rotari, bollatala "turpis culpa" le aveva già riservata la massima sanzione: "animae... suae incurrat periculum." Ma già si è visto il nostro legislatore condannare chi "scienter hospitatus fuerit latronem aliquem", mentre altrove sollecita ogni membro della piccola società rurale a farsi diligente e cooperante nella denuncia dei perturbatori della pace della comunità. Un obbligo qui sorprendente, mente non appare (ovviamente non per il giustiziato) quello della restituzione del maltolto. Era un obbligo che un profondo servizio di giustizia remunerativa avrebbe dovuto ispirare il vescovo-legislatore, così come lo aveva suggerito a un lontano evangelizzatore approvato nelle vicinanze di quelle terre: "si quis... furtum fecerit... si semel au bis fecit, ... reddat primum proximo suo damnum quod fecit... Si autem saepe furtum facere consuevit et reddere non poterit" per due anni lo si stacca dalla comunione con il suo prossimo, ingiungendogli di dare "pauperibus de suo labore helemosinam".³⁰

Alla difesa contro la violenza fatta alle cose si riscontro la tutela contro l'offesa apportata alle persone. Ed ecco apparire (cap. 43) il divieto di "facere insultum ad domum alicuius persone". Espressione di cui gli Statuta criminalia di Pavia danno l'interpretazione autentica: "intelligatur insultus motio personae de loco ad locum contra personam pro robando vel rapiendo personam vel rem."³¹

È la violazione dei "saepta domestica" (ecco qui un'aggravante) per perpetrare un delitto che può essere rivolto contro le cose o le persone ovvero contro entrambe. Lo statuto di Stradella è rigoroso nella punizione pecuniaria: 50 o 100 lire, a seconda che l'evento delittuoso fu provocato di giorno o (altra aggravante) di notte. Pena sia l'una che l'altra difficilmente saldabile dalla gente rurale, particolarmente in un periodo (lo si è sopra considerato) di depressione economica, quale quella allora devastante quelle campagne. Pressoché irrealizzabile la composizione in danaro, anche perché non si consente nel breve termine di tre giorni concesso al reo di trovare chi possa, comunque, soccorrerlo; si fa invece reale l'alternata minaccia all'insolvente: la pena della "Friedlosigkeit". Quale "faldosus", lo abbandona alla ventura nel mondo, non senza averlo prima incarcerato per un mese e ben fustigato: "stet in carceribus per unum mensem postera fustigetur et de terra reiciatur sine facultate

recedendi", salvo la sua riammissione da parte del vescovo nella pace comunitaria, "si pacem habuerit cum offenso".

Il nostro legislatore è irremovibilmente duro: nulla gli suggeriscono in proposito gli statuti della città in cui vive, statuti che per più motivazioni, conoscono mitigazioni di pene: "potestas habeat arbitrium moderandi et condemnandi in minore quantitate, considerata qualitate facti et conditione personarum."³²

La rigidità nel punire i delitti contro l'incolumità personale, anche testè ostentata dallo statuto, ci spinge ad abitualmente ripetere che quelli erano tempi saturi di violenza. E lo erano (e infatti ancor oggi) non se n'è persa la traccia) e la riprova la porge la pertinacia con cui si cercò di porvi freno. L'indugio insistito, con anatomica minuziosità sulle varie parti del corpo offese per farvi corrispondere una diversa pena, era stato peculiare delle età remote"; che qualche lontana eco se ne avesse, non appare da quello che dispone il "dominus loci" di Stradella. Qui (cap. 40) si mostra più essenziale. Si limita ad ipotizzare offese con strumento di ferro o senza e a domandarsi se si versò o no sangue, aggravando, o volta a volta, attenuandone la pena. Se poi vi furono mutilazioni e non si ha di che comporre, si condanna il reo alla prigione per due mesi, alla fustigazione per terra e alla berlina per un giorno e la piena responsabilità penale è abbassata per sopraggiunta a dodici anni.

Feroce, invece, è, in caso analogo, lo statuto pavese che, per chi non può corrispondere "in pecunia numerata" la multa, riserva la legge del taglione: "simile membrum membro evulsum amputato et debilitato eidem amputatur taliter quod a corpore separetur."³⁴ Ed è in entrambi i legislatori assente quell'afflato umano, quella nota pacificatrice che induceva il primo legislatore longobardo a insistere sulla compositio "pro amputanda inimicitia"³⁵ e a suggerire: "qui plagas fecerit querat medicus... et operas reddat et mercedes medici persolvat."³⁶ Parole queste che a chi, in anni ormai lontani, conobbe il penitenziale di Colombano, con forte suggestione ricordano: "si quis per scandalum sanguinem fuderit aut proximum suum vulneraverit et debilitaverit, quantum nocuit tantum reddere cogatur. Si autem non habet unde solvat, opera proximi sui primum agat quando ille infirmus est, medicumque querat et post sanitatem eius... poeniteat."³⁷ Caratteristica tacita (nei giorni di conclamata parità sociale al cospetto della legge) o espressa (nei tempi più rozzi in cui l'ipocrisia, facendo aggio sulla verità, non proclamava ancora la parità dogma politico) di ogni legislatore fu di adeguare il diritto alla "qualitas personae".

Non del tutto insensibile a tale considerazione in altre disposizioni, essa appare opportuna là ove [cap. 42] si contemperano le pene alla posizione occupata nell'ambito del comune rurale dagli abitanti dei "dominus loci". Se ne ha così la loro gerarchia: il castellano, il rettore, il giudice tutelati dalla violenza inruenta con una multa di 50 lire. Seguono il gastaldo con relativo notaio che, amministratore³⁸ quello (così pare poterlo individuare quando "in iure" verrà apostrofato — cap. 51 — con "iniuriosa verba") e registratore, questi, dei beni e dei diritti del vescovo, erano facili bersagli delle ire dei fittavoli non sempre pronti a soddisfare le prestazioni dovute. All'uno e all'altro, accomunati in valore (25 lire stanno i consoli, derivanti, si crede, la loro autorità dall'assemblea, ma che, comunque, operano (e lo devono) in sintonia con il vescovo nel reggimento della rurale comunità infeudata. Buoni ultimi nella scala degli apprezzamenti vescovili (10 lire) sono collocati i consiglieri e i decani "exercentes officium comunis": utili i primi nell'attività amministrativa in collaborazione con i consoli, preziosi i secondi nell'organizzazione e sollecitazione per la difesa di beni e persone del villaggio quando incombono minacce di uomini o di eventi fortunosi, nonché come si è accennato, trasmettitori capillari di ordini. Alla chiusa delle disposizioni (al cap. 75) farà il suo debutto statutario il podestà, tenuto a giurare "sopra i santi segnapoli cristiani"³⁹ l'osservanza degli statuti "ad laudem ecclesie et episcopi". Farà a lui ricorso chi è minacciato "in re et persona". Ma a lui si sottrarrà la sportula "de iudicatura solvenda" introdotta da una consuetudine, assicurando però l'ottemperanza al suo giudicato "sub pena florenorum decem auri pro qualibet vice". Di lui ancora si parlerà "ad obviandum fraudibus quas persepe millinari committunt" e a surrogare il podestà di Portalbera, "negligens et remissus" ad assolvere la stessa bisogna. Infine, a lui toccherà vegliare sul ricostituito (22 aprile 1420) mercato quindicinale che, "propter guerras et alias pravas condiciones... in desuetudinem venit" e giurà carvi vertenze con rito sommario. Posto sulla via che fu già tanto battuta a frotte da mercanti e pellegrini (la via romea), il mercato di Stradella assorbirà, con i vicini forti mercati di Broni e Castel San Giovanni, tutta la produzione agricola dei centri rurali limitrofi.⁴⁰ Tuttavia la sua fortuna cesserà nel 1527 "ob penuria bladearum". «Il lungo periodo di prosperità», ci ricordano l'Aleati e il Cipolla, «che aveva caratterizzato l'economia di Milano e di tutta la Lombardia durante la seconda metà del XV secolo, fu tragicamente interrotto alla fine dello stesso secolo. Dagli ultimi anni del Quattrocento parve che i Sette Cavalieri dell'Apocalisse

si fossero adunati concentrando la loro furia devastatrice sul territorio lombardo...»⁴¹ E anche se la ripresa si avviò già fin dagli anni quaranta, ancora invano nel 1572 si richiederà la riapertura del mercato "dal momento che la terra abbondava non solo di vittualie ma anche di mercanzie".⁴²

Non avrà il nostro podestà la ventura d'essere con il giudice, il castellano o il rettore collocato nello stesso capitolo statutario "de pena blasphematis Deum et sanctos eius" per cui, puniti gli irriverenti verso la divinità, immediatamente, castigando, si interviene "si quis vel si qua blasphemaverit iudicentem, castelanum, vel rectorem... seu de eis obprobrium dixerit". E per lui, il podestà, picchiato a sangue, diversamente dagli altri ufficiali, non si saprà di un intervento diretto del vescovo per punire più severamente, ad evidenziare la maggior gravità dell'offesa.

Il principio da sempre connotato a ogni ordinamento che "tanto gravius", come dirà Claro, "delictum iudicari debet quanto gravius poena pro eo imposita reperitur"⁴³ trova, "in sanguinis effusione", la sua più costante e tenace applicazione. Né esso è assente dal nostro legislatore, anche se sapientemente distingue tra l'autentico criminale e il casuale uccisore. Se qualcuno, così ammonisce, commette un fortuito omicidio o "cum culpa sine dolo... puniri et corrigi debeat iuxta... voluntatem domini episcopi". Chi invece ha ucciso "dolose" venga punito secondo il diritto comune.

L'elemento soggettivo è nel nostro statuto (cap. 68) molto bene puntualizzato, come si conviene da chi ha consuetudine alla introspezione e a valutare l'"animus" che detta le azioni dell'uomo. Non oziosamente, all'atto di legiferare, egli si è richiamato ai "sacrorum canonum conditores". Ed ecco qui la colpa individuata nelle sue componenti di imperizia ("homicidium casuale") e di negligenza ("homicidium fortuitum"). In questa eventualità il legislatore interviene a punire, sì, ma altresì e, pare già soprattutto, a correggere. Perfetta è qui la sintonia del "dominus loci" con la dottrina: "si delictum" insegnava Alberto da Gandino, "non ex animo, sed negligentia vel culpa sit commissum, impunitum esse non debet... mitius puniri."⁴⁴

Già Rotari, in uno dei pochi casi in cui non si sofferma sulla sola materialità del fatto criminoso e fa, invece, affiorare l'animus, statuisce: "si quis hominem liberum, casum facientem, nolendo occiderit, componat eum, sicut adpretiatus fuerit, et fida non requiratur, eo quod nolendo fecit."⁴⁵ Come si è visto anche il vescovo pavese riserva la "mitior pena" a chi "comiserit aliquod homicidium cum mala...

dolo» perché «nolendo fecit». Per l'omicida, che ha perpetrato l'atto criminoso «dolose et cum dolo» v'è, invece, l'ostentazione del rifiuto d'ogni considerazione e lo si abbandona al diritto comune per il reato nella fattispecie, la pena ricorrente è quella capitale. Lo ridicono gli «statuta criminalia» di Pavia che, con rozzezza, non sanno di colpa e di dolo per cui per l'omicida [poco conta se il misfatto fu fortuito o casuale] lascia al podestà una sola possibilità: «eidem caput a spatulis amputari et taliari taliter quod a corpore separetur.»⁴⁶

Esperto, s'è detto, dell'animo umano il «dominus loci», volendo togliere anche l'occasione al delitto, indugia la sua attenzione e sul gioco e sull'insulto, due facili spinte al disordine e al delitto, specie in una società ancora non completamente acquisita al rigore della legge. Così nega qualsiasi protezione giuridica a obbligazioni, dette naturali, derivanti da gioco. Di più, si coinvolge nella «poena ludi» persino il passivo spettatore. Nessuna esecuzione forzata per il recupero di simili crediti viene prospettata, anzi, se ne nega la possibilità perché qualsiasi documento a riprova è «nullius valoris». La durezza delle sanzioni rivelano la diffusione morbosa di una passione di cui l'ambiente campagnolo e particolarmente contagiato. Toccherà ai massimi ufficiali «ab episcopo constituti» [rettore, castellano, giudice] «inquisitionem facere diligentem» per estirpare ogni «ludum pecuniarium» (cap. 46). Dal gioco all'insulto la correlazione corre facile. Comunque, come si conviene a tempi ove forza e ardimiento hanno una sua asiva attrazione, l'infanzia di «traditore» è quella che più irrita e scompiglia lo spirito, specie se l'affronto è fatto al cospetto degli ufficiali vescovili. E sempre mal si tollera che, di fronte a loro, si pretenda entrare nella altrui intimità domestica per attribuire alternativamente ai coniugi «contaminationes thori» con gli appellativi di smercio corrente: cogozia (cioè «cocu») e meretrice (cap. 52). Professionista, quest'ultima, cui il «dominus loci» consente venga data ospitalità, però «non ultra unam noctem» ad evitare, è facile supposizione, che, sparsasene la notizia, vi sia «solatio» qualsiasi «concurus rusticorum» (cap. 50).

4 La posizione della donna nel comune rurale

Spontanea, all'opposto, si fa la domanda quale sia l'attenzione che nel presente statuto si ha per la donna in una comunità rurale. Va subito detto che in poco o nulla si distingue da come essa appare negli statuti cittadini e, in particolare, in quelli più prossimi nel tempo e nello spazio,

cioè Pavia. Va inoltre detto che quando il «dominus loci» la chiama in primo piano (accoppiando al «si quis» il «si qua») non vi fa corrispondere apprezzazioni laudative. Ciò tanto più sorprende perché anche il nostro legislatore ha posto il consueto superfluo avvertimento (cap. 73): «quod in omni casu presentium statutorum masculinum genus concipiat femininum.» Avvertimento cui a Pavia s'aggiunge la banale glossa: «quod per statutum masculo prohibitorium videtur et femine prohibitorium intelligatur.» Orbene, nei casi in cui la donna è chiamata alla ribalta lo si fa per spergiuo, bestemmie, usurpazione d'altrui diritti, invettive, ospitalità a mala femmina, ovvero se denuncia d'essere stata violentata e non può provarlo, nella supposizione che, proclive per natura alla fantasia, sia nevroticamente facile a rendere reale l'immaginato o il concupito. Ma non pare che ne sia la ragione, perché qui non si fa che ribadire l'«onus probandi», principio comune a tutti nella pratica processuale (cap. 74). Più galante, nella fattispecie, il legislatore pavese che, al «si qua mulier» del nostro statuto, fa corrispondere l'assediata «qualibet persona».⁴⁷

Nella scia di altri statuti si pone il caso (cap. 23) della premorienza della moglie, quando la sua dote, in assenza di figli, passa al marito. Se, invece, sarà il marito a lasciar la moglie «in viduitate», la moglie avrà (oltre che di ritorno la dote) 20 lire ogni 100 lire dotali, sempre se «thorum viri sui honeste custodiverit». Evidente è il «favor masculinitatis» nel concedere l'intera dote al marito orbo di figli, senza alcuna preoccupazione per le variazioni patrimoniali della famiglia d'origine della moglie. Lucia, infatti, egli allora tutta la dote senza la contropartita, che ne legittimava all'origine la costituzione, «ad onera matrimonii sustinenda».

Nel caso della sopravvivenza della moglie, mentre lo statuto pavese accordava «un tertium plus ipsius dotis» (che sa della «tertia conlaborationis» del diritto franco), il nostro legislatore, con scarissimo senso della realtà economica specie in una comunità rurale di quei tristi tempi, accorda sulla dote aumenti di numerario (senza fissare alcun plafond, come, invece, fa il legislatore pavese che, pur egli svagato circa la realtà del suo tempo, tuttavia fissa come limite invalicabile le 100 lire). Si è già affermato che il Quattrocento non fu un secolo dal denaro facile. Un lavoro della Roveda⁴⁸ ha evidenziato che in quel secolo vi fu una brusca caduta dei contratti di dote in danaro. Presente per il 56% nei contratti trecenteschi, la moneta appare solo nel 23,5% nei contratti del Quattrocento. Pare non si debba, inoltre, qui sottacere, per possibili coinvolgimenti del nostro legislatore, che la scarsità di danaro provocava un

incremento di contratti feneratizi con conseguente «*sacpius recursus ad iudicem ecclesiasticum*», giudice che rivendicava la privativa di giudizio ove si aveva sentore di usura. Proseguendo sul tema della dote il nostro legislatore, lui pure ripete non potere la donna dotata dal padre o dai fratelli avallare piccole sue somme alla di lui moglie (cap. 24). Norma statutaria essa pure tratlatzia, della «*exclusio propter dotem*» posta a ribadire l'idea «che si dovesse», osserva il Bellomo⁴⁹ «attribuire al padre la massima libertà nel disporre, a favore delle figlie, del proprio patrimonio e si dovesse derogare alle norme di diritto comune a vantaggio dei figli».

Nel clima di «*favor agnationis*», imperversante in tutte le legislazioni la dote è, dunque (come dice il Pene-Vidari) una «liquidazione... definitiva di ogni pretesa ereditaria della donna maritata riguardo al patrimonio della sua famiglia di origine».⁵⁰ Statuizione, questa, della «*agnationis*» della donna dotata, già presente in Rotari⁵¹ là ove s'impone alla donna di starsene del tutto appagata («*et amplius non requirat*») del «*quantum ei pater aut frater in diae traditionis nuptiarum dederit*».

Principio della salvaguardia del patrimonio familiare, che si svilupperà in altri istituti giuridici, e che nei nostri statuti è ancora presente nel cap. 26, ove si nega alla vedova passata «*ad secunda vota*» la possibilità di succedere ai figli premorti: la loro eredità passerà ai parenti più prossimi «in linea paterna». Già si è detto del trattamento della donna rimasta univira, sia per ciò che le riserva il nostro «*dominus loci*» sia per quanto le consentono gli statuti pavesi, i quali, soddisfattala nella «*tertia*», vogliono che «*in aliis tribus partibus succedant consanguinei paterni*».⁵² Alla tutela del patrimonio familiare, che pur si avvantaggia (cap. 24) del diritto di prelazione nel caso si alieni «*rem immobilis de qua alicui fictum seu censum non prestatum*», corrisponde una generale difesa del rapporto familiare? La difesa che il «*dominus loci*» dà è quella contro la violenza carnale. Se tale violenza avvenne con donna maritata e «*cooperante muliere*», la pena per l'aggressore è del bando dalla curia⁵³ di Montalino per un anno, oltre a una multa di 100 lire. Eguale multa alla vedova è ridotto a sei mesi, se il congiungimento carnale fu con vergine o vedova «*honeste vivente*», sempre supposte consenzienti.

In questa ipotesi, se l'uomo è «*solutus*», il tutto si aggiusta con il «*subsequens matrimonium*» estimente che paralizzava qualunque intervento punitivo («*in hoc casu sibi remittatur et remitti debeant pene*»). Di fronte invece allo stupro «*per vim et violentiam*», in cui quindi fu

assente ogni collaborazione muliebri, il nostro legislatore si rimette ancora una volta al diritto comune.

Per l'adulterio si sottrae alla donna sposata la dote «*que in maritum seu filios... integraliter perveniat*». L'estromissione dalla curia (o territorio) ha la chiara finalità di sottrarre alle reazioni della ridestata solidarietà familiare l'offensore e ciò per la preoccupazione sempre presente nel «*dominus loci*» di preservare la pace pubblica, imponendo la forza della legge all'arbitrio della giustizia privata. Non del tutto appagante a un concetto moralistico suona la nozione del «*honeste vivere*» che il legislatore dà: il mero dato di fatto della convivenza o dell'altrui opinione è elevato a giudizio morale: «*intelligatur mulier maritata honeste vivere que cum marito tempore adulterii in eadem domo morabatur... Vidua... ante stuprum honeste vivebat (si) per viciniam fama erat.*» Va rilevato come in tutte le ipotesi di questo reato il «*dominus loci*» si mostra molto più blando nell'incidere patrimonialmente e nel perseguire personalmente che non il legislatore pavese, il quale, senza alcun rinvio allo «*ius commune*», sancisce la punizione della donna in «*haveret et persona etiam ad mortem*».⁵⁴

5 La realizzazione del diritto

Essenziale appare dover, infine, accennare alle procedure con cui viene realizzato il diritto in quella società contadina fortemente pencolante verso l'autotutela.

Per il recupero dei crediti (cap. 19) i giudici, su istanza del creditore, sono tenuti a far sequestrare i beni «*pene certam personam*», se già si trovano presso di lei, altrimenti «*pene consules loci*» (né è consentito rifiutare questo onere conservativo sotto pena di 10 soldi). La «*ostensio cartae*» (elucubrazione della scuola pavese, la dice il Solmi⁵⁵) è d'obbligo a convalida del credito. All'esaurimento del procedimento conservativo, sempre «*ad instantiam actoris*», si deve pervenire entro due mesi consentendo anche l'adozione del rito sommario.

Se vi fosse «*periculum in mora*» si largheggia nell'accordare procedure cautelari d'urgenza, come potrebbe accadere con «*fugientes, persona suspecta et fugitiva*». Anzi, in questi casi, agli osti e agli albergatori (contro il divieto di «*assumere rationem a se ipso*») è consentito (cap. 65) «*pignora auctoritate propria accipere*».

Vi è, comunque, per il debitore un particolare riguardo che, specie in un ambiente misero e in periodi di riacutizzata povertà, può tornare di

particolare sollievo a massari, fitravoli ecc. angustiati da debiti. Il "dominus loci" vieta al creditore la libera disponibilità dei beni pignorati. Ogni alienazione deve avvenire "auctoritate iudicantis" e non senza aver dato dieci giorni di "senio" al debitore per compensarli di rientrare eventualmente in possesso dei beni cautamente sottrattigli. Disposizione derivata e dal generale divieto statutario e dalla legislazione canonica proscrivente il patto commissorio. Il nostro statuto, in piena consonanza con il diritto comune, dispone di procedere poi alla vendita all'asta dei beni. È ancor qui il giudice che interviene per evitare il raggio, sì che la funzione satisfattiva dell'istituto non si tramuti, nella realtà, in una sopraffazione ad opera del più forte. Si sollecita poi la presenza del debitore all'incanto, perché accerti la regolarità delle procedure (non ultima, quella dell'assegnazione dei beni "plus offerenti"). Infine, il contemperamento dei due diritti, del pignorante e del pignorato (nel caso che l'asta sia andata deserta) spinge il giudice a non decidere direttamente sulla dazione in pagamento, ma di affidarsi a "legales homines", perché il creditore abbia "quod habere debet", e non di più. Esperite tutte queste procedure, si dà ancora al pignorato la possibilità di intervenire entro tre giorni per il riacquisto dei suoi beni. Nel procedere "in criminalibus" (cap. 39) pare sia stato presente alla mente del legislatore il severo monito di Gregorio Magno a Costanzo, vescovo di Milano: "grave satis est et indecens ut in re dubia certa dicatur sententia."⁵⁶ Vi è, infatti, da parte dei giudici (i due promotori della giustizia sono il rector — e la sua attività è preminente — e il giudice vero e proprio) tale tenace insistenza nel dirigere le parti e tale intersecantesi minuziosità di attività fra i due giudici da rivelare una seria determinazione a conseguire la verità dei fatti e, quindi, la certezza del diritto nel sentenziare.

Una prima annotazione che viene spontanea alla lettura della disposizione di cui si tratta è che, mentre nel processo civile è la norma statutaria che impera e solo suppletivamente si ricorre allo ius civile, nei procedimenti criminali è questo che ha la precedenza. L'uso poi della scrittura è voluto sotto pena della nullità. Ben si sa che da tempo «la Chiesa nella sua disciplina e nei suoi tribunali non dava valore altro», dice il Salvioi, «che alle testimonianze e agli scritti».⁵⁷ Alla cognizione del fatto criminoso, indicata da Alberto da Gandino nell'accusa, nella denuncia, nell'inquisizione e nella notorietà, il nostro "dominus loci" si attiene per le prime tre vie. In un decreto di cinque mesi prima della stesura degli statuti, il vescovo Pietro Grassi si

rivolgeva ai due suoi podestà di Stradella e di Portalbera per denunciare che negli statuti delle due confinanti comunità rurali si taceva "modum et formam inquisitionis", e ordinava di procedere anche inquisitivamente "ex officio". Aveva avuto modo di constatare che, siccome spesso ai giudici non vengono denunciati parecchi crimini, questi sarebbero rimasti impuniti "contra iuris naturalis equitatem, necnon tam civilis quam canonis dispositionem si per inquisitionem ex officio iudicis procedi non posset". In questo procedimento compaiono i testi, ma le loro deposizioni devono essere suffragate dalle prove. Quando però, l'accusatore solo "semiplene probaverit", allora si farà ricorso alla tortura, perché un accertamento puramente indiziario di colpevolezza non legittimava la condanna. Voluta "pro eurienda veritate", la tortura potrà portare alla confessione "regina probationum".

Se il diritto comporta la "pena sanguinis", il vescovo, quale detentore del "merum et mixtum imperium", impone che essa "viriliter exequatur". Al giuramento dato "in iure de veritate dicenda", nei processi penali e "de calumnia" nei procedimenti civili (a garantire in questi che non si intendi il processo "pour esprit de chicane") fa riscontro quello deferito altrove dall'autorità: se sarà bugiardo (cap. 53), esso comporrà la "infamia iuris", che rende lo spergiuro incapace di compiere atti giuridici: "ad aliquem actum iuridicum non admittatur".

Infine, la confessione in fase dibattimentale e la pacificazione con l'offeso prima della sentenza comportano la riduzione di un quarto della pena. Accettabile la seconda, meno garante di verità la prima. Gli statuti di Pavia esplicitamente richiedono che la confessione sia fatta "sponte", avverbio che sarebbe di tutta affidabilità, se minaccioso non incombesse lo spettro della tortura, se come ricordava Gregorio Magno al citato vescovo milanese Costanzo, "non afflictio vehementer extorqueret, quae frequenter hoc agit ut noxios sese fateri etiam cogantur innoxii". Verità di solare evidenza che si vedrà anche denunciata nei documenti sforzeschi.

Così si è inteso offrire una visione di come, agli inizi del Quattrocento, una comunità rurale veniva retta da norme, talvolta da lontani tempi abbarbicate alla terra lombarda. E ne è venuta, anche se sfumata, una immagine di gente che vive conducendo i campi, lottando per difendere il proprio o per usurpare l'altrui, pronta all'astuzia per far men grama la vita, facile alla rissa, dedita al gioco nella fiducia in una sorte ignota, vita gravata da debiti, disposta al furto di cose e di donne di altri. *Genitè ancor poco addomesticata dalla legge, ma tanto, almeno in parte, familiarizzata*

- ²⁹⁾ Bognetti, G. P.: *L'origine dei comuni rurali*, Pavia 1927, p. 103.
- ³⁰⁾ Walker, C. S. M.: *S. Columban Opera*, Dublin 1969, p. 176.
- ³¹⁾ *Statuta civitatis*, cit., p. 149, cap. 17.
- ³²⁾ Come nota 31.
- ³³⁾ L'editto di Rotari ne è un esempio preclaro. Dal cap. 46 al 73 egli si dilunga a parlare di ferite al corpo per poi giustificare (cap. 74) la voluta meticolosità d'avervi posto per ogni caso «maiozem compositionem... quam antiqui nostri ut faida post accepta suprascripta conpositione postponatur et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit sibi causa finita amicitia manentem». Si dà poi ad elencare «plagas aut feritas de aldius quam et de servus ministeriales, seu servi rustici...» Beyerle: *Leges*, cit., pp. 25—28 e 29—34 [cap. 79—127]. Meno particolareggiati si era stati nel «Pactus legis Salicae»; Karl August Eckhardt, Göttingen 1955, pp. 172—180, nel cap. XVII «de vulneribus».
- ³⁴⁾ *Statuta civitatis*, cit., pp. 150—151, cap. 19.
- ³⁵⁾ Beyerle: *Leges*, cit., p. 37, cap. 143.
- ³⁶⁾ Come nota 35., p. 34, cap. 128.
- ³⁷⁾ Bieler, Ludwig: *The Irish Penitentials*, Dublin 1963, p. 104, cap. 21.
- ³⁸⁾ Il termine è polivalente, variante di contenuti secondo i tempi e i luoghi. Gerardo Santini (*I Comuni di pieve nel medioevo italiano*, Milano 1964, p. 133) ha felicemente annotato: «Di certo vi è il fatto che nell'epoca feudale e comunale vi fu una inflazione del termine gastaldo che indica un ufficiale inferiore a quello omonimo longobardo.»
- ³⁹⁾ Carducci, Giosué: *Il comune rustico*.
- ⁴⁰⁾ Aleati: *Tre secoli*, cit., p. 56.
- ⁴¹⁾ Aleati, G. e Cipolla, Carlo M.: *Aspetti e problemi dell'economia milanese e lombarda nel XVI—XVII° secolo*, in: *Storia di Milano*, Milano 1958, vol. XI, p. 377.
- ⁴²⁾ Guarnaschelli: *Cinquecento*, cit., p. 162.
- ⁴³⁾ Clari: *Sententiarum receptorum liber quintus*.
- ⁴⁴⁾ Gandini: *Tractatus de homicidiariis et eorum poena*, 16.
- ⁴⁵⁾ Beyerle: *Leges*, cit., p. 93, cap. 387.
- ⁴⁶⁾ *Statuta civitatis*, cit., p. 151, cap. 21.
- ⁴⁷⁾ *Statuta civitatis*, cit., pp. 146—147, cap. 13.
- ⁴⁸⁾ Roveda, L.: *Problemi economico-sociali su costituzioni di dote della fine del medioevo*, in: *Boll. Soc. Pavese*, 1948, pp. 97—109.
- ⁴⁹⁾ Bellomo, Manlio: *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, Milano 1961, p. 180.
- ⁵⁰⁾ Pene-Vidari, Gian Savino: *Dote e famiglia fra dottrina e pratica in Piemonte*; Convegno su «famiglia e vita quotidiana in Europa dal 1400 al 1600». Convegno internazionale dal 1° al 4 dicembre 1963 (in corso di stampa).
- ⁵¹⁾ Beyerle: *Leges*, cit., p. 47, cap. 181.
- ⁵²⁾ *Statuta civitatis*, cit., p. 102, cap. 95.
- ⁵³⁾ Qui «curia» pare venga intesa come territorio, «ma avendo riguardo ad esso come centro di diritti signorili» (Vismara, Giulio: *La disciplina giuridica del castello medievale*, in: *Studia et documenta historiae et iuris*, XXXVIII [1972], p. 97).
- ⁵⁴⁾ *Statuta civitatis*, cit., pp. 187—188, cap. 79.
- ⁵⁵⁾ Solmi, Arrigo: *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 291.
- ⁵⁶⁾ *Cur. Migne*, P. L., LXXVII, 1087.
- ⁵⁷⁾ Salvioli, Giuseppe: *Storia della procedura civile e criminale*, in: P. Del Giudice, cit.
- ⁵⁸⁾ Gianani, Faustino: *La «Charta consuetudinum antiquarum Ticinensis ecclesiae*, Pavia 1974.

Fino a o
comune
monogr:
risale al
la fine d
la costit
Uebung
Berhand
«Auszug
Thaddäu
rurale e
corrente
secolo. I
di servi
un fenor
certa au
un sens
contadir
rispecch
sulla st
Friedric
elaborò
lavori gi
vecchio
del paes
docume
Salisbur
avuti co
senso oc
mentre
tata.⁴